SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 aprile 1990, n. 87.

Interventi urgenti per la zootecnia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il risanamento e la ristrutturazione della produzione e della commercializzazione nel settore zootecnico e per il loro adeguamento, secondo criteri di economicità, alle esigenze del mercato, tenendo anche conto in particolare del miglioramento qualitativo dei prodotti ed avendo attenzione per la zootecnia del Mezzogiorno, è istituito il Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un «Fondo per la ristrutturazione e il risanamento del settore zootecnico», al quale è attribuita la dotazione complessiva di lire 340 miliardi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

3. L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Il Comitato è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e provvede, entro tre mesi dalla data della sua costituzione:

a) a verificare la situazione del settore, con riferimento alle produzioni dirette e connesse e alla loro utilizzazione, trasformazione e commercializzazione;

b) a redigere, sulla base dell'anzidetta verifica, un programma di intervento che preveda:

1) le linee generali di ristrutturazione del settore in armonia con le finalità del piano agricolo nazionale e del piano specifico di intervento di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

2) i criteri per la più efficace gestione delle risorse finanziarie destinate al settore;

3) i criteri per il rispetto delle compatibilità ambientali negli interventi sostenuti finanziariamente a' termini della presente legge.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sottopone il programma all'approvazione del CIPE con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 3.

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di sette membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5.

3. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato.

4. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché, per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato può essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da società a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a dieci unità complessive.

Art. 4.

1. Il Comitato:

a) approva i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici o di prodotti derivati dalla zootecnia, compresi quelli relativi a dismissione di impianti pubblici predisposti in conformità al programma di cui all'articolo 2, previo parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 4;

b) dispone, a favore di società anche cooperative e loro consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1, i finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non più del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo, anche finanziari, nonché ai piani di acquisizione, di fusione e di concentrazione, anche consortili, approvati dal Comitato;

c) concede contributi alle società cooperative e loro consorzi di cui alla precedente lettera *a)*, finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o delle società da essi controllate, sino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci;

d) concede i contributi sui mutui di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 il Comitato richiede il parere delle regioni territorialmente interessate che debbono farlo pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5.

1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la provvista del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge i compiti affidatile dal Comitato di cui all'articolo 1, nonché i seguenti compiti:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato.

Art. 6.

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, del quale il Presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre ciascuno dei restanti membri è rispettivamente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in numero di due, dai soggetti che hanno sottoscritto la quota di minoranza del capitale sociale.

Art. 7.

1. Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento ed al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sull'attività del Comitato di cui alla presente legge e cura il coordinamento dell'attività dello stesso con gli obiettivi del piano agricolo nazionale.

Art. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 340 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1989 e di lire 280 miliardi nell'anno 1990, cui si provvede:

a) quanto a lire 280 miliardi per l'anno 1990, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986;

b) quanto a lire 60 miliardi, per l'anno 1989, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7542 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

2. Agli oneri di spesa corrente relativi all'attuazione della presente legge si provvede utilizzando lo stanziamento globale di 340 miliardi di cui al comma 1 entro il limite dell'uno per mille.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— La legge n. 752/1986 recante la legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ha previsto, al comma 2 dell'art. 2, l'adozione da parte del CIPE delle determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale e ne ha disciplinato le relative procedure nei seguenti termini: «Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985».

Nota all'art. 3:

— Il D.Lgs. n. 418/1989 recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha disciplinato all'art. 4 la designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni, affidandone la competenza alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, anche nell'ipotesi in cui fino al momento della sua entrata in vigore tale competenza fosse stata attribuita alla Conferenza Stato-regioni, come si evince dal testo che si riproduce:

«Art. 4 (*Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni*). — 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), all'art. 15, comma 16, per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ha autorizzato le cooperative agricole e i loro consorzi a contrarre mutui, in relazione ai quali è stata prevista la concessione di un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali. Si riporta integralmente la disposizione: «16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'articolo 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi».

Nota all'art. 5:

— La legge n. 407/1989 (Legge finanziaria 1990), all'art. 2, comma 10, fissa in lire 4.000 miliardi l'importo massimo delle garanzie pubbliche per il rischio di cambio da accordare nell'anno 1990, come può rilevarsi dalla lettera del comma menzionato che si riporta: «10. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi, ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 13, comma terzo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

Nota all'art. 8:

— Si riproduce il testo degli articoli 1 (comma 1), 3 e 4, della legge n. 752/1986 recante legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

«Art. 1, comma 1. — 1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-90 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma».

«Art. 3. — 1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Sugli importi di cui comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale».

«Art. 4. — 1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonché delle azioni di cui al comma 3, è destinata la somma di lire 5 mila miliardi. Tale somma è così ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990.

2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;

c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;

e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;

f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del Ministero dell'agricolura e delle foreste ed in particolare le seguenti:

a) promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.

4. Nell'ambito del procedimento e con l'osservanza delle competenze di cui al comma 5, la commissione di settore prevista all'articolo 2, comma 4, viene consultata sull'impostazione delle azioni di cui al comma 2 inclusi gli aspetti finanziari».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3929):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (MANNINO) il 10 maggio 1989.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 1° agosto 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XI.

Esaminato dalla XIII commissione il 28 settembre 1989, 16 novembre 1989, 20 dicembre 1989 e approvato il 21 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 2038):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 23 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 12ª della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 7, 15, 21 febbraio 1990 e approvato, con modificazioni, il 22 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 3929/*B*):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 14 marzo 1990.

Esaminato dalla XIII commissione e approvato il 20 marzo 1990.

90G0118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 marzo 1990.

Disposizioni per la gestione dei beni confiscati.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore, nominato ai sensi dell'art. 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'art. 1 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282, presenta, all'intendente di finanza competente per territorio, a seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di confisca dei beni sequestrati, una relazione particolareggiata sulla consistenza, sull'attuale utilizzazione e sullo stato di conservazione e manutenzione dei beni, indicandone il relativo valore. Nella relazione devono essere riportate le risultanze della gestione attuata durante il periodo del sequestro cautelare.

Le somme anticipate dall'erario, per le spese necessarie alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, non ancora utilizzate all'atto della confisca definitiva, devono essere versate dall'amministratore del sequestro al capitolo 3530 - «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero di grazia e giustizia» dello stato di previsione dell'entrata.

Ove l'amministratore della gestione dei beni confiscati sia diverso da quello del sequestro, gli sono trasferite le somme residuali derivanti dalla gestione dei beni sequestrati.

Art. 2.

Ove la confisca concerna esclusivamente somme di denaro, l'amministratore deve curarne il versamento all'ufficio del registro entro il terzo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Parimenti l'amministratore deve versare all'ufficio del registro il ricavato, al netto delle spese sostenute, del recupero dei crediti e della vendita dei titoli e dei beni mobili confiscati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della legge 4 agosto 1989, n. 282, nonché le somme eccedenti l'effettiva necessità della gestione dei beni confiscati.

Le somme suddette sono versate a cura dell'ufficio del registro, al capo VII, capitolo 2319 - «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze» dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Per i quadri, le sculture e gli altri oggetti di notevole valore od interesse artistico, storico e culturale, l'amministratore provvede alla vendita, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, sentita la competente sopraintendenza, sempre che quest'ultima non ritenga che detti beni siano da acquisire al patrimonio dello Stato.

Art. 4.

L'amministratore può provvedere, in economia o a mezzo contratti stipulati a trattativa privata, previa autorizzazione dell'intendente di finanza qualora la spesa superi l'importo di dieci milioni, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati.

Art. 5.

Ove l'oggetto della confisca sia un'azienda, l'amministratore, in attesa della destinazione della stessa ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge 4 agosto 1989, n. 282, provvede alla gestione sotto la direzione dell'intendente di finanza o di un suo delegato.

I rapporti giuridici connessi all'amministrazione della azienda vengono regolati dalle norme del codice civile.

Art. 6.

Per la gestione dei beni confiscati, l'amministratore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 ed al relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, nonché della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto e di quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 7.

Il conto della gestione, predisposto dall'amministratore e approvato dall'intendente di finanza, deve essere reso, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze per il successivo invio alla Corte dei conti, nei termini e con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento citato all'art. 6 del presente decreto e dal decreto ministeriale 14 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 13 gennaio 1978.

La resa del conto deve essere comunque effettuata entro i tre mesi della chiusura della gestione.

Art. 8.

Il compenso per l'amministratore nonché per i tecnici e per le altre persone, autorizzati a coadiuvarlo dal competente intendente di finanza, è determinato, con provvedimento dello stesso intendente di finanza, sulla base dei parametri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

90A1945

DECRETO 29 marzo 1990.

Rideterminazione degli interessi corrisposti sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 dicembre 1989, relativamente alla prima cedola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 352543 in data 22 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989, recante un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 dicembre 1988, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del suddetto provvedimento, ove si prevede, relativamente alla quota dei certificati circolante all'interno, la emanazione di un successivo decreto ministeriale al fine di determinare l'importo degli interessi da corrispondere annualmente, e si stabilisce che gli importi da pagare ai singoli possessori vengano arrotondati alle cinque lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi;

Visto il proprio decreto n. 571417 dell'11 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1990, con cui è stato determinato in L. 71.766.182.715 l'importo degli interessi da pagare sulla quota circolante all'interno dei suddetti CTE, relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 dicembre 1989;

Considerato che, da accertamenti effettuati successivamente all'emanazione del predetto provvedimento dell'11 dicembre 1989, in relazione all'applicazione del sistema di arrotondamento dei pagamenti sopra cennato, è risultato che l'importo esatto degli interessi da corrispondere ai possessori dei titoli, alla scadenza del 28 dicembre 1989, è di L. 71.768.526.175;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito dal decreto ministeriale in data 11 dicembre 1989, citato nelle premesse, l'importo degli interessi da corrispondere sulla quota circolante all'interno dei CTE quinquennali con godimento 28 dicembre 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 dicembre 1989, ammonta a L. 71.768.526.175.

La spesa aggiuntiva di L. 2.343.460 derivante dal presente decreto, pari alla differenza fra il suddetto importo e quello di L. 71.766.182.715 già erogato per i pagamenti ai possessori dei titoli, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 184

90A1944

DECRETO 30 marzo 1990.

Modificazione al decreto ministeriale 20 luglio 1983 concernente emissione di certificati di credito del Tesoro reali, di durata decennale, con godimento 1° agosto 1983 per 1.000 miliardi, da attribuirsi all'IRI e destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712760 in data 20 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1983, con cui è stata disposta, in forza dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, un'emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati nel capitale («certificati del Tesoro reali») di durata decennale, con godimento 1° agosto 1983, al tasso d'interesse annuo posticipato del 2,50 per cento;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto ministeriale, il quale stabilisce che i certificati verranno rivalutati nel capitale annualmente;

Visto, altresì, l'art. 5, primo comma, del decreto medesimo, il quale dispone che la rivalutazione del capitale avverrà all'inizio di ogni anno di durata dei titoli successivo al primo, implicando, pertanto, rivalutazioni in numero di nove a fronte della durata decennale dei certificati;

Considerata la necessità di rimuovere incertezze interpretative conseguenti alla formulazione letterale del predetto art. 5, che si riflettono sull'andamento delle quotazioni di mercato secondario dei titoli, confermando che il meccanismo di rivalutazione del capitale produrrà i suoi effetti anche alla scadenza del prestito (1° agosto 1993) in quanto il medesimo determina una componente della remunerazione complessiva del capitale investito dai portatori delle obbligazioni;

Ritenuto, pertanto, di meglio formulare il primo comma dell'art. 5 del ripetuto decreto ministeriale del 20 luglio 1983, onde possa essere univocamente interpretato da qualunque interessato nel senso sopra detto;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale in data 20 luglio 1983, citato nelle premesse, è sostituito come segue:

«I certificati del Tesoro reali verranno annualmente rivalutati nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori ed avranno di conseguenza, all'inizio di ciascun anno di vita, un maggior valore nominale; la rivalutazione avverrà all'inizio di ogni anno di durata dei titoli successivo al primo e a scadenza, sulla base del deflattore implicito comunicato dall'ISTAT l'anno stesso e concernente l'incremento registrato nell'anno solare precedente».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 127

90A1938

DECRETO 30 marzo 1990.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 6 aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza,

anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 10 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 6 aprile 1990, scadenza l'11 aprile 1991 e frutta un interesse per l'intero periodo di trecentosettanta giorni, non superiore al 13,15%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito della gestione medesima istituiti al nome di Cedel — Centrale de Livraison de Valeurs Mobilieres S.A., Luxembourg e di Euroclear — Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato l'11 aprile 1991, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data dell'11 aprile 1991 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 9 aprile 1991.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 6 aprile 1991.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 13,15% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 3 aprile 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 13,15%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 6 aprile 1990, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 3 aprile 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati nel modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 6 aprile 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 3 aprile 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 4 aprile 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 126

90A1942

DECRETO 5 aprile 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Visto il proprio decreto n. 192224 in data 21 febbraio 1990, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° marzo 1990, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, interamente sottoscritti;

Visti i propri decreti n. 192292 in data 6 marzo 1990 e n. 192375 in data 22 marzo 1990 concernenti la riapertura della cennata emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali per l'importo complessivo di lire 10.000 miliardi, interamente sottoscritti:

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1990, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 17 aprile 1990 e termineranno il successivo giorno 18, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° marzo 1990 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 136.995.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 21 febbraio 1990, fatta eccezione per il versamento dell'importo e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia entro il 27 aprile 1990, con un bonifico di tre giorni d'interesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 169

90A1940

DECRETO 5 aprile 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Visto il proprio decreto n. 192142 in data 7 febbraio 1990, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO) al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,50%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 febbraio 1990, al prezzo fisso di lire 97,15%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 192291 del 6 marzo relativo alla riapertura della cennata emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione per l'ammontare nominale di lire 2.000 miliardi, sottoscritti limitatamente all'importo di L. 1.660.650.000.000:

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 19 febbraio 1990, di cui al decreto ministeriale del 7 febbraio 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 aprile 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 aprile 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 19 febbraio 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 124.995.500.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 7 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 170

90A1941

DECRETO 17 aprile 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1985 (decennali), 1° maggio 1986 (decennali), 19 maggio 1986 (sessennali), 1° maggio 1987 (decennali) e 20 maggio 1987 (quadriennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1990 e scadenza nel mese di maggio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 622780/66-AU-109 del 28 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 623006/66-AU-110 del 10 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, recante un'emissione di CCT sessennali con godimento 19 maggio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 2.025.540.000.000;

n. 426620/66-AU-134 del 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 426749/-AU-135 del 7 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1987, recante un'emissione di CTS quadriennali con godimento 20 maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 411.023.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 16 aprile 1985, del 28 aprile 1986, del 24 aprile 1987 e del 7 maggio 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 maggio 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1990 e scadenza nel mese di maggio 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313586 del 16 aprile 1985, n. 622780 del 28 aprile 1986, n. 426620 del 24 aprile 1987 e n. 426749 del 7 maggio 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623006 del 10 maggio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1991, è determinato nella misura:

dell'11,60% per i CCT decennali 1° maggio 1985 - codice ABI 12828, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 6;

dell'11,85% per i CCT decennali 1° maggio 1986 - codice ABI 12858, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 5;

dell'11,70% per i CCT sessennali 19 maggio 1986 - codice ABI 12859, circolanti per L. 2.025.540.000.000, cedola n. 5;

del 12,80% per i CCT decennali 1° maggio 1987 - codice ABI 12885, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,00% per i CTS quadriennali 20 maggio 1987 - codice ABI 12887, emessi per L. 411.023.000.000, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.806.149.559.750, così ripartite:

L. 928.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1985;

L. 592.500.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1986;

L. 236.988.180.000 per i CCT sessennali 19 maggio 1986;

L. 1.024.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1987;

L. 24.661.379.750 per i CTS quadriennali 20 maggio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A1939

DECRETO 17 aprile 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1983 (settennali), 1° maggio 1984 (settennali), 1° novembre 1984 (settennali), 18 novembre 1985 (quinquennali), 1° novembre 1987 (quinquennali), 1° maggio 1988 (quinquennali), 1° novembre 1988 (quinquennali) e 1° novembre 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1990 e scadenza nel mese di novembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1983, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 320115/66-AU-95 del 6 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 novembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.067 miliardi;

n. 429299/66-AU-146 del 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.950 miliardi;

n. 251850/66-AU-159 del 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 254430/66-AU-171 del 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 571230/66-AU-199 del 23 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1990 e scadenza nel mese di novembre 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 715022 del 21 ottobre 1983, n. 208931 del 18 aprile 1984, n. 214049 del 17 ottobre 1984, n. 320115 del 6 novembre 1985, n. 429299 del 27 ottobre 1987, n. 251850 del 26 aprile 1988, n. 254430 del 27 ottobre 1988 e n. 571230 del 23 ottobre 1989, meglio cennati nelle premesse il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1990, è determinato nella misura:

del 6,40% per i CCT settennali 1° novembre 1983 - codice ABI 1649, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 14;

del 6,15% per i CCT settennali 1° maggio 1984 - codice ABI 12809, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 13;

del 6,00% per i CCT settennali 1° novembre 1984 - codice ABI 12817, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 12;

del 5,70% per i CCT quinquennali 18 novembre 1985 - codice ABI 12843, emessi per lire 1.067 miliardi, cedola n. 10;

del 6,55% per i CCT quinquennali 1° novembre 1987 - codice ABI 13005, emessi per lire 1.950 miliardi, cedola n. 6;

del 6,75% per i CCT quinquennali 1° maggio 1988 - codice ABI 13017, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 5;

del 6,75% per i CCT quinquennali 1° novembre 1988 - codice ABI 13027, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,75% per i CCT quinquennali 1° novembre 1989 - codice ABI 13064, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.960.519.125.000, così ripartite:

L. 320.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983;

L. 492.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984;

L. 420.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984;

L. 60.819.000.000 per i CCT quinquennali 18 novembre 1985;

L. 127.720.125.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1987;

L. 134.995.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1988;

L. 67.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1988;

L. 337.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1989,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A1943

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1989.

Modificazione alla denominazione dell'ufficio del registro atti civili, giudiziari e successioni di Salerno e dell'ufficio del registro bollo e demanio di Salerno e restituzione di attribuzioni del secondo al primo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità;

di procedere alla scorporazione dall'ufficio del registro atti civili, giudiziari e successioni del servizio atti giudiziari;

di procedere all'unificazione dell'ufficio del registro bollo e demanio con il servizio atti giudiziari;

di modificare in conseguenza la denominazione dei suddetti uffici e le loro attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del registro atti civili, giudiziari e successioni di Salerno e l'ufficio del registro bollo e demanio di Salerno assumono rispettivamente la denominazione di: ufficio del registro atti civili e successioni, ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio.

Art. 2.

All'ufficio del registro atti civili e successioni vengono restituiti i propri carichi residui, attribuiti dal decreto ministeriale 31 marzo 1976 all'ufficio del registro bollo e demanio.

Art. 3.

Le variazioni e le attribuzioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1990.

Roma, 18 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

90A1947

DECRETO 20 aprile 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di marzo 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di marzo 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.257,292
Marco tedesco	»	737,479
Franco francese	»	218,484
Fiorino olandese	»	654,957
Franco belga	»	35,526
Lira sterlina	»	2.042,332
Lira irlandese	»	1.965,458
Corona danese	»	192.608
Dracma greca	»	7,740
E.C.U.	»	1.505,459
Dollaro canadese	»	1.064,581
Yen giapponese	»	8.210
Franco svizzero	»	831,644
Scellino austriaco	»	104,766
Corona norvegese	»	190,795
Corona svedese	»	204,067
Marco finlandese	»	312,587
Escudo portoghese	»	8,350
Peseta spagnola	»	11,496
Dollaro australiano	»	949,603

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 31 marzo 1990, è accertato, per il mese di marzo 1990, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	20,40
Albania:		
Lek	»	201,15
Algeria:		
Dinaro algerino	»	157,98
Angola:		
Kwanza	»	41,81
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	335,56
Argentina:		
Austral	»	0,25

Paese / Valuta		
Bahrain: Dinaro Bahrain	Lit.	3.338,66
Bangla Desh: Taka	»	38,43
Barbados: Dollaro Barbados	»	625,34
Belize: Dollaro Belize	»	628,86
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.256,16
Bhutan: Rupia Bhutan	»	74,40
Birmania: Kyat	»	187,93
Bolivia: Boliviano	»	409,69
Botswana: Pula	»	669,63
Brasile: Nuovo cruzado	»	34,71
Brunei: Dollaro Brunei	»	668,89
Bulgaria: Leva	»	1.493,29
Burundi: Franco Burundi	»	6,95
Cambogia: Riel	»	7,06
Capoverde: Escudo Capoverde	»	17,40
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	465,81
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.516,18
Cecoslovacchia: Corona cecoslovacca	»	72,92
Cile: Peso cileno	»	4,27
Cina: Renmimbi	»	264,64
Cipro: Lira cipriota	»	2.612,56
Colombia: Peso colombiano	»	2,73
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	4,34
Corea del nord: Won	»	1.296,75
Corea del sud: Won	»	1,80
Costa Rica: Colon costaricano	»	14,72
Cuba: Peso cubano	Lit.	1.578,68
Dominicana: Peso dominicano	»	149,23
Ecuador: Sucre	»	1,78
Egitto: Lira egiziana	»	475,21
El Salvador: Colon salvadoregno	»	197,72
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	342,65
Etiopia: Birr	»	611,29
Filippine: Peso filippino	»	57,79
Gambia: Dalasi	»	151,11
Germania Rep. Dem.: Marco G.R.D.	»	733,59
Ghana: Cedi	»	4,06
Giamaica: Dollaro Giamaica	»	183,38
Gibuti: Franco Gibuti	»	7,17
Giordania: Dinaro giordano	»	1.889,58
Guatemala: Quetzal	»	328,24
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	1,93
Guinea Conakry: Franco Guinea	»	4,19
Guyana: Dollaro Guyana	»	41,92
Haiti: Gourde	»	251,68
Honduras: Lempira	»	437,30
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	»	160,76
India: Rupia indiana	»	74,40
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,69
Iran: Rial iraniano	»	17,70
Iraq: Dinaro iracheno	»	4.049,53

Islanda:		
Corona islandese	Lit.	20,48
Israele:		
Shekel	»	625,27
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	105,00
Kenia:		
Scellino keniota	»	55,80
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.286,67
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,75
Libano:		
Lira libanese	»	2,25
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.256,16
Libia:		
Dinaro libico	»	4.266,28
Macao:		
Pataca	»	155,85
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,96
Malawi:		
Kwacha	»	452,76
Malaysia:		
Ringgit	»	462,49
Maldive:		
Rufiyaa	»	133,82
Malta:		
Lira maltese	»	3.767,44
Marocco:		
Dirham Marocco	»	157,06
Mauritania:		
Ouguiya	»	15,05
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	84,60
Messico:		
Peso messicano	»	0,45
Mongolia:		
Tugrik	»	375,02
Mozambico:		
Metical	»	1,39
Nepal:		
Rupia nepalese	»	44,28
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,03
Nigeria:		
Naira	»	159,90
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	734,73
Oman:		
Rial Oman	»	3.268,72
Pakistan:		
Rupia pakistana	Lit.	59,61
Panama:		
Balboa	»	1.256,16
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.285,66
Paraguay:		
Guarani	»	1,02
Perù:		
Inti	»	0,09
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,12
Polonia:		
Zloty	»	0,13
Qatar:		
Riyal Qatar	»	345,73
Romania:		
Leu	»	58,06
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	15,83
São Tome:		
Dobra	»	11,85
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	230,44
Sierra Leone:		
Leone	»	10,59
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	668,89
Siria:		
Lira siriana	»	59,92
Somalia:		
Scellino somalo	»	3,06
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,74
Sud Africa:		
Rand	»	477,97
Sudan:		
Lira sudanese	»	109,84
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	715,87
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	47,60
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,47
Thailandia:		
Baht	»	49,07
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	295,93
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.380,00
Turchia:		
Lira turca	»	0,50

Uganda:		
Scellino ugandese	Lit.	3,32
Ungheria:		
Forint	»	19,11
URSS:		
Rublo	»	2.023,56
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	1,36
Venezuela:		
Bolivar	»	29,66
Vietnam:		
Dong	»	0,27
Yemen merid.		
Dinaro Yemen	»	3.702,21
Yemen sett.:		
Rial	»	127,69
Zaire:		
Zaire	»	2,49
Zambia:		
Kwacha	»	41,37
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	530,44

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1946

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 aprile 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montefalco».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dei valori minimi dell'acidità totale previsti dagli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, e art. 7, penultimo comma, del disciplinare di produzione dei suddetti vini dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare i limiti minimi dell'acidità totale;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle mutate tecniche di produzione dei vini in discorso ed alle particolari esigenze ambientali di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

I limiti minimi dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Montefalco» rosso, «Montefalco» Sagrantino e «Montefalco» Sagrantino passito previsti rispettivamente nella misura di 6 per mille, 5,5 per mille e 6 per mille dagli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 sono modificati tutti nella misura di 5 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1990

Il Ministro: MANNINO

90A1948

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. All Leasing Subalpina, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1988 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società Fiduciaria Mercurio S.p.a., con sede in Torino, via Balme n. 1;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1989 con il quale veniva attratta alla procedura liquidatoria dalla società Fiduciaria Mercurio S.p.a. la S.p.a. All Leasing Italia, con sede in Torino, in quanto finanziata in via prevalente e continuativa dalla sopra menzionata società, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la nomina in entrambe le procedure del commissario liquidatore nella persona del dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925, con studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 17;

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 1989 di nomina del comitato di sorveglianza della Fiduciaria Mercurio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, modificato con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 con l'immissione di rappresentanti di fiducianti;

Considerato che la S.p.a. All Leasing Subalpina, con sede in Torino, via Balme n. 1, risulta società collegata con la S.p.a. Fiduciaria Mercurio in liquidazione coatta amministrativa, nonché con la S.p.a. All Leasing Italia in liquidazione coatta amministrativa in quanto società totalmente controllata dalla S.p.a. All Leasing Italia in liquidazione coatta amministrativa, a sua volta controllata al 58,5% la S.p.a. Fiduciaria Mercurio S.p.a., ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza n. 2/90 del tribunale di Torino - sezione fallimenti, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della All Leasing Subalpina S.p.a., con sede in Torino, via Balme n. 1, da cui consegue l'assoggettabilità della medesima società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto per quanto sopra che ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la S.p.a. All Leasing Subalpina, con sede in Torino, via Balme n. 1;

Decreta:

1. La S.p.a. All Leasing Subalpina, con sede in Torino, via Balme n. 1, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto quale commissario liquidatore il dott. Vitaliano De Gennaro, con studio professionale in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 17.

3. Alla suddetta procedura liquidatoria è preposto altresì il comitato di sorveglianza composto dai signori:

a) dott. Berti Franco, nato a Bologna il 12 gennaio 1937, con studio in Lugo (Ravenna), corso Mazzini n. 72;

b) avv. Santoro Ruo Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

c) dott. Cinti Piero Antonio, nato a Roma il 13 aprile 1949, vice capo di Gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2;

d) rag. Teppa Giuseppina, nata a Nole Cavanese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4;

e) rag. Pasqualotto Luciano, nato a Rivoli (Torino) il 27 febbraio 1942 e ivi domiciliato in via Pantelleria n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1949

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1990), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 38** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1990), **recante: «Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Bilancio

1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al *15 marzo* 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli; per la

durata massima di quattro mesi e con le facoltà di gestione previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 *(a)*. Nelle more dell'approvazione del bilancio deliberato da parte dell'organo regionale di controllo, è consentita la protrazione automatica della gestione provvisoria, con le medesime facoltà.

(a) L'art. 15 del D.P.R. n. 421, 1979 (Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335) è così formulato:

«Art. 15. — I comuni e le province nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi».

Art. 2.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(a)*, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni. *Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;*

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479 *(b)*, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990;

d) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(c)*, *ed ai sensi del comma 1-*bis *dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472* *(d)*, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

e) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(e)*, costituito con il consolidamento, dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434 *(f)*;

f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

1-bis. *Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera* f), *la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera* b), *secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformità al comma 1-*bis *dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144* **(g)**, *resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.*

2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386 *(h)*.

— -

(a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) come modificato dall'art. 18, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, stabilisce: «7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministero dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5».

(b) La legge n. 285/1977, reca provvedimenti sull'occupazione giovanile.

(c) Il testo dell'art. 12 della legge n. 730/1986 è riportato in appendice.

(d) Il comma 1-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 309/1986 (Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata) prevede che: «L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è posto a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati».

Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 80/1984, soprarichiamato, concernente proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è così formulato: «Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente».

L'art. 3 della legge n. 219/1981, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, istituisce nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica un apposito capitolo denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981», al quale confluiscono le risorse previste nello stesso articolo ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

(e) Si trascrive il comma 1 (limitatamente al primo periodo) dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), così formulato: «La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori».

(f) L'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del D.L. n. 355/1987 (Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale) stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987: «i trasferimenti statali a favore dei comuni delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi».

L'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del predetto D.L. n. 355/1987 stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge n. 41/1986: «i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi».

(g) Il comma 1-*bis* dell'art. 12 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) prevede che: «Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera *c)* del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza».

L'art. 10, comma 2, del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), soprarichiamato, stabilisce: «2. Per ciascuno degli anni 1987 e 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul proprio territorio».

(h) La legge n. 386/1989 reca: «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria».

Art. 2-bis.

Ripartizione del finanziamento per il contratto 1988-1990

1. *L'importo corrispondente al finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali è ripartito, tra i comuni, le province e le comunità*

montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

Art. 3.

Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 4.

Fondo ordinario per i comuni

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 5.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1990, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionali comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1990.

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 6.

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1990 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane e ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Il Ministero dell'interno, su richiesta dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, fornisce i dati dei predetti certificati con sistemi informatici.

2. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane, è subordinata all'adempimento previsto al comma 1.

4. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 7.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 816.100 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto, entro il 31 maggio 1990, per l'85 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(a)*, valutato in lire 94.000 milioni, è attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b)* del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c)* dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

5. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

(a) Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 si veda la nota *(a)* all'art. 2.

Art. 8.

Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 4.949.555 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. Il procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*.

2. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere anche i seguenti contributi perequativi:

a) lire 100.000 milioni, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*;

b) lire 59.500 milioni, per l'allineamento alla media per abitante dei contributi ordinario e perequativo della classe demografica di appartenenza, come definita all'inizio dell'anno 1989, dei contributi dei comuni la cui popolazione sia aumentata tra il 1981 ed il 1987 in misura pari o superiore al 16 per cento;

c) lire 50.000 milioni, tra i comuni, escluso quello previsto dalla lettera *b)*, i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1989, risultino pari o inferiori al 90 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza come definita alla stessa data, per le classi indicate al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*. A questo fine, le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

3. Il contributo perequativo di cui ai commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 2, lettere *b)* e *c)*, è corrisposto entro il 31 maggio 1990 per il 90 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

4. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio

1989, n. 20 *(b)*, valutato in lire 376.000 milioni, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*, valutato in lire 65.000 milioni;

c) per la restante parte, valutata in lire 238.500 milioni, a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b)* del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c)* dello stesso comma 1.

5. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio procapite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

6. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno, in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

(a) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 66/1989, alle quali il presente articolo fa rinvio [ad esclusione del comma 1-*bis* dell'art. 12, trascritto nella nota *(g)* all'art. 2], è riportato in appendice.

(b) Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 si veda la nota *(a)* all'art. 2.

Art. 9.

Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 (a)

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(b)*.

2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

(a) La legge n. 285/1977 reca provvedimenti sull'occupazione giovanile.

(b) Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 66/1989 è riportato in appendice.

Art. 10.

Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a)

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1989 per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(a)*, ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988, *ed ai sensi del comma 1-*bis *dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 (b)*.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.

(a) Per il testo dell'art. 12 della legge n. 730/1986 si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 2.

(b) Per il testo dell'art. 1, comma 1-*bis*, del D.L. n. 309/1986 si veda la nota *(d)* all'art. 2.

Art. 11.

Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(a)*.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

(a) Il comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede che: «La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunità montane, è quella effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1987. Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunità montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987».

Il D.M. 19 maggio 1987, sopraricordato, reca la ripartizione del predetto importo di lire 623 miliardi relativo al finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali dei dipendenti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

Art. 12.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento

dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ***(a)***, nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 ***(b)***, nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 ***(c)*** e nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ***(d)***;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante *e lire 7.930 per quelli che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144* ***(d)***. *Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;*

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

1-bis. *Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle comunià montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui essi partecipano a condizione che, precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa può avvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente a quella dei muti contratti nel 1990.*

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 ***(b)***, e dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 ***(c)***.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1991, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ***(e)***, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1990, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere come determinata in esecuzione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ***(f)***.

4. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni ***(g)***.

4-bis. *Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458* ***(h)***, *sono aggiunti i seguenti:*

«*1*-bis. *I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:*

a) *da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;*

b) *da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;*

c) *da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità, i risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;*

d) *da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;*

e) *da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;*

f) *da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385* ***(i)***.

1-ter. *Le disposizioni di cui al comma 1-*bis *si intendono estese alle amministrazioni provinciali.*

1-quater. *Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (d)».*

(a) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 è riportato in appendice.
(b) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 359/1987 è riportato in appendice.
(c) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 511/1988 è riportato in appendice.
(d) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 66/1989, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.
(e) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 è riportato in appendice.
(f) Il testo dell'intero art. 4 del D.L. n. 65/1989 è riportato in appendice.
(g) In appendice è trascritto il testo dell'art. 1 della legge n. 93/1981, come modificato dall'art. 21 del D.L. n. 66/1989.
(h) Il testo dell'art. 1 della legge n. 458/1988, come modificato dal presente articolo, è riportato in appendice.
(i) La legge n. 385/1980 reca: «Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili, nonché modificazioni dei termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980, n. 25».

Art. 13.

Disposizioni sui mutui degli enti locali

1. Dall'anno 1990 si applicano le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 *(b)*, decorrono dal *15 marzo 1990.*

2-bis. *Le disposizioni relative all'obbligo della deliberazione del piano finanziario degli enti locali previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (b), si applicano a tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati.*

2-ter. *Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debitori, è facoltizzata ad estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a qualsiasi titolo.*

(a) Il testo dell'art. 22 del D.L. n. 66/1989 è riportato in appendice.
(b) Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 si veda in appendice il riferimento alla nota *(f)* all'art. 12.

Art. 14.

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa. *Per l'anno 1990 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(a)*, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 *(b)*, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989 ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 *(c)*, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.

4-bis. *I costi relativi al personale comprendono gli oneri retributivi ed assicurativi conseguenti all'applicazione del nuovo accordo nazionale di lavoro, limitatamente alla parte afferente all'anno 1990.*

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

5-bis. *A partire dal 1990 i comuni hanno facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 100 per cento delle tariffe della tassa sulle concessioni comunali di cui*

all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni (d). La deliberazione per il 1990 dovrà essere adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(a) Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: «Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza».

(b) Il D.M. 31 dicembre 1988 fissa i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

(c) Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 902/1986, con il quale è stato approvato il regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, è il seguente:

«Art. 44. — Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.

Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari».

(d) Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 702/1978 (Disposizioni in materia di finanza locale) è il seguente:

«Art. 8. — Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per i quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali.

Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative e sono disciplinate dalla stessa normativa con le seguenti eccezioni:

le tasse sono corrisposte in favore del comune unicamente in modo ordinario, mediante versamento in conto corrente postale intestato al comune medesimo;

i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono estesi anche alle amministrazioni comunali.

L'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali è effettuata con decreto da emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Con la stessa procedura possono essere emanati decreti integrativi o modificativi.

A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti stessi va comunque versata al comune.

Le tasse di rinnovo e quelle annuali dovute al comune nel primo periodo di applicazione del presente articolo possono essere versate entro il 30 aprile 1979».

Art. 14-bis.
Rateizzazione dei contributi previdenziali

1. *Gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali pregressi, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (a), sono ridotti del 50 per cento.*

(a) Il comma 7 dell'art. 22 del D.L. n. 359 1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) così recita: «7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa».

Art. 14-ter.
Risanamento finanziario degli enti locali

1. *Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane, che non abbiano provveduto all'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a), possono adottare la relativa deliberazione di consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a pena di decadenza. La durata del piano è ridotta a quattro anni compreso quello in corso.*

2. *Per ripianare le passività conseguenti all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (a), possono essere utilizzate anche le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate, rispetto alle somme mutuate.*

3. *La lettera* b) *del comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a), è soppressa.*

4. *Non sono compresi nel divieto di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (a) i mutui necessari alle gestioni speciali comunali il cui ammortamento economico e finanziario trova integrale copertura nei ricavi di esercizio e di mutui totalmente ricoperti dal contributo dello Stato o della regione.*

(a) Il testo dell'art. 24 del D.L. n. 66 1989, come modificato dal presente articolo, è riportato in appendice.

Si riporta di seguito, limitatamente al comma 9, l'art. 25 del medesimo D.L. n. 66 1989: «9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa».

Art. 15.

Disposizioni per gli enti disastrati o gravemente danneggiati

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonché di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128 *(b)*, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali».

(a) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 173 1988 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 19 1981 è riportato in appendice.

Art. 15-*bis*.

Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali.

1. *Per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604* **(a)**, *il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI):*

a) *alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonché alla determinazione degli organi incaricati della loro gestione;*

b) *alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o conferenze, nonché alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'incarico;*

c) *all'individuazione dei criteri e delle modalità che devono presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione professionale dei segretari comunali e provinciali;*

d) *all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la massima efficienza e funzionalità dei corsi stessi.*

(a) L'art. 42 della legge n. 604 1962 (Modificazioni dello stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) così recita:

«Art. 42 *(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno)*. — Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella *E* sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato», nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto».

Art. 15-*ter*.

Disposizioni organizzatorie

1. *È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la realizzazione di un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno, per fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).*

2. *Per le esigenze di carattere particolare connesse all'esecuzione dei provvedimenti previsti nel presente decreto e per il miglioramento dei servizi di attribuzione ed erogazione dei contributi erariali agli enti locali è concessa, per gli anni 1990 e 1991, al personale e ai dirigenti operanti presso il competente ufficio del Ministero dell'interno, l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, oltre i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto*

con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è stabilito l'aumento dei limiti di lavoro straordinario, nell'ambito di un numero massimo complessivo di 25.000 ore, da ripartire in relazione alle esigenze dei compiti da svolgere e del personale da impiegare. Al relativo onere, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli importi da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1990 e 1991 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

Art. 15-*quater*.

Disposizioni sui segretari comunali

1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari comunali ha validità fino all'approvazione della graduatoria del concorso successivo.*

2. *Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi, risultati idonei in un apposito concorso riservato per titoli e colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno; sono dichiarati vincitori e provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei posti di grado iniziale annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'assegnazione con carattere di priorità avrà luogo di norma nell'ambito delle province presso cui gli incaricati hanno prestato l'ultimo periodo di servizio. I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla regione alla quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nominati.*

Art. 15-*quinquies*.

Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali

1. *Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.*

2. *Le facoltà previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475* (a), *competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima* (a).

(a) La legge n. 475/1968 reca norme concernenti il servizio farmaceutico. Il testo degli articoli 9 e 12 è il seguente:

«Art. 9. — Le farmacie che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la metà, essere assunte in gestione dal comune secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.

Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.

Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».

«Art. 12. — È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia, decorsi 5 anni dalla conseguita titolarità.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro un anno dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma».

Art. 15-*sexies*.

Trattamento economico degli amministratori locali

1. *L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (a), è sostituito dal seguente:*

«Art. 18 (Disposizione transitoria). — 1. *I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (b), conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632 (c)».*

(a) La legge n. 816/1985 reca: «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali».

(b) Il testo dell'art. 3 della legge n. 1078/1966 (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali) è il seguente:

«Art. 3. - Al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico:

1) l'indennità di carica, se deliberata dall'ente od azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) un assegno, sempre a carico dell'ente od azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;

3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione di appartenenza provvede altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonché delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'ente od azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno, di cui al n. 2) del precedente comma, e versate all'amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.

Qualora l'ente o l'azienda, presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, non abbia deliberato l'attribuzione dell'indennità di carica, al personale di cui trattasi viene corrisposto a carico dell'ente od azienda un assegno pari al trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto per la qualifica o per il grado ricoperti nell'amministrazione di appartenenza.

In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel n. 3) del primo comma e nel secondo comma del presente articolo».

(c) La legge n. 632/1979 reca: «Aumento delle indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province».

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. *All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo — con esclusione di quello di cui all'articolo 15-*ter*, comma 2 — valutato in lire 23.687.000 milioni per l'anno 1990 e lire 701.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:*

a) quanto a lire 21.087.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

c) quanto a lire 2.500.000 milioni per l'anno 1990, mediante utilizzo delle risorse, specificamente destinate alle province ed a comuni, di cui al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 *(a)*;

d) quanto a lire 41.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

e) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il D.L. n. 332/1989 reca: «Misure fiscali urgenti».

CAPO II

NORME IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Art. 17.

Fondo comune regionale

1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 13,18 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ***(a)***, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

3. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 ***(b)***, e viene ripartito ed erogato, nell'importo di lire 5.000 miliardi, con le modalità e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece, ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui all'articolo 23, comma 1. *Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui predetti criteri.* Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989 ***(b)***.

(a) Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario):

«Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi».

(b) Si riporta il testo dell'intero art. 1 della legge n. 40/1989 (Norme in materia di finanza regionale):

«Art. 1. — 1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto art. 8 è determinato in complessive lire 6.401 miliardi.

2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.

3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.

4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonché quelle di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al cap. 2224».

Art. 18.

Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 ***(a)***, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 ***(b)***, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ***(c)***, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891 ***(d)***. Le predette regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ***(e)***, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari. Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 ***(e)***.

2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ***(f)***, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.

(a) Il testo dell'art. 5 della legge n. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari) è il seguente:

«Art. 5. — Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.

Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione».

(b) Il testo dell'art. 10 della legge n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia) è il seguente:

«Art. 10. — Il contributo statale di cui all'art. 7, primo comma, n. 1, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.

Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.

Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.

Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(c) Il testo dell'art. 3 della legge n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) è il seguente:

«Art. 3. - Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

(d) Il testo dell'art. 1 della legge n. 891/1977 (Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044) è il seguente:

«Art. 1. — Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito a favore delle regioni uno speciale "Fondo integrativo per gli asili nido" da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità».

(e) Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 è riportato in appendice.

(f) Il testo dell'art. 103 della legge n. 685/1975 è riportato in appendice.

Art. 19.

Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

1. A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.

2. Ai fini della ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.

Art. 20.

Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ***(a)***, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 ***(b)***;

b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752 ***(c)***, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;

c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 ***(c)***;

d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;

e) fondo sanitario di conto capitale.

(a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 9 *(Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno».

(b) La legge n. 574/1965 reca: «Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera».

(c) Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 752/1986 è riportato in appendice.

Art. 21.

Tesoreria unica per la regione siciliana

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 *(a)*, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 *(b)*.

(a) Il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 38 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) è il seguente:

«Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'art. 38 di detto statuto, nonché quelle costituenti entrate proprie autonome della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate agli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119».

(b) Il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 720/1984 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) prevede che: «Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526».

Art. 22.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, valutato in lire 683 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990;

c) quanto a lire 313 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Tassa automobilistica

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 *(a)*, è aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990.

2. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analoga regionale come sopra aumentata, dovuta nelle regioni a statuto ordinario.

3. I veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione soggetti a tassa di circolazione debbono corrispondere allo Stato il tributo in misura pari alla tassa automobilistica dovuta nelle regioni a statuto speciale.

4. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica regionale relativa anche per i periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza di validità della tassa.

(a) Il testo dell'art. 4 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 4 *(Tassa di circolazione)*. — La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della regione, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella regione. La tassa è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano la tassa erariale di circolazione.

Le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del penultimo comma.

Possono essere, inoltre, previste riduzioni ovvero aumenti della tassa regionale di circolazione in misura non eccedente il 5 per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

La tassa di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla regione di provenienza.

Nelle regioni a statuto ordinario la tassa erariale di circolazione è ridotta al 50 per cento, ad eccezione di quella dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

A decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, l'ammontare della tassa di circolazione regionale è commisurata al 25 per cento della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento, ferma restando la facoltà di aumentare o diminuire la tassa stessa entro i limiti di cui al secondo comma».

Art. 24.

Interventi a favore della Sardegna e della Sicilia

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1989 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268 *(a)*. Al finanziamento degli interventi previsti da tale legge è destinata per l'anno 1989 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento dei predetti interventi.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale».

3. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana *(b)*, è commisurato per l'anno 1988, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 *(c)*, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nell'anno finanziario 1987.

4. Il contributo di cui al comma 3 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

5. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 *(d)*, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata in via definitiva, per l'anno 1988, nell'importo di lire 16 miliardi.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) La legge n. 268 1974, reca: «Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna».

(b) Si trascrive il testo dell'art. 38 dello statuto della regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455:

«Art. 38. — Lo Stato verserà annualmente alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo».

(c) Il comma 4 dell'art. 2 della legge n. 40/1989 (Norme in materia di finanza regionale) prevede che: «Per l'anno 1989 il contributo di cui all'art. 38 dello statuto della regione siciliana è stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988».

(d) Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1948 (Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione siciliana) è il seguente:

«Art. 3. — Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conto della regione, al pagamento delle spese relative.

La regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il presidente regionale.

Sono eseguite direttamente dalla regione le spese di interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo».

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25.

Misure in materia sanitaria

1. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*, è differito al *31 dicembre 1990.*

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonché tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento.

4. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci è determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.

5. Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali.

6. *Il contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (b), è fissato nella misura del 6,5 per cento dei premi di tariffa stabiliti a norma dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni (c), ed è incluso dall'assicuratore nel premio di polizza. La predetta aliquota trova applicazione per i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° maggio 1990. Non si applica l'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (d).*

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono determinate le modalità e i tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 6.

(a) Il testo del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 [prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, *n.d.r.*] e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989».

(b) Il testo dell'art. 8 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) è il seguente:

«Art. 8. — Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Il contributo di cui al primo comma è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità, sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato.

Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente caricamenti delle tariffe medesime».

(c) Il testo dell'art. 11 della legge n. 990/1969 è riportato in appendice.

(d) L'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959, è così formulato:

«Art. 123 *(Applicazione di contributi ed oneri a carico delle imprese e degli enti soggetti al testo unico)*. — I contributi e gli oneri, di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti al presente testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che è determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio».

Art. 26.
Misure finanziarie in materia di lavori pubblici

1. *È autorizzato un ulteriore stanziamento di lire dieci miliardi per ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1990.*

2. *All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta, per l'anno 1990, dall'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (a), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).*

3. *Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del predetto stato di previsione per l'anno 1990.*

4. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) Il testo dell'art. 7, comma 6, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) è il seguente: «6. È autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione di Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche».

Art. 26-*bis*.
Impianti cimiteriali

1. *Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (a).*

2. *Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni (b).*

(a) Il testo dell'art. 4 della legge n. 847/1964 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167), come integrato dall'art. 44 della legge n. 865/1971, successivamente modificato dall'art. 17, comma 44, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è il seguente:

«Art. 4. — Le opere di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.

Le opere di cui all'art. 1, lettera c), *sono le seguenti:*

a) *asili nido e scuole materne;*
b) *scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;*
c) *mercati di quartiere;*
d) *delegazioni comunali;*
e) *chiese ed altri edifici religiosi;*
f) *impianti sportivi di quartiere;*
g) *centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;*
h) *aree verdi di quartiere».*

(b) L'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 803/1975, è così formulato:

«Art. 54. — La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Conterrà anche la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode)

Gli elaborati grafici dovranno essere completi di piante, sezioni e prospetti, in scala adeguata, sia in riferimento alle varie zone del complesso, sia agli edifici dei servizi generali».

Art. 27.

Conferimenti agli enti a partecipazione statale

1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675 *(a)*, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(b)*, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici.

2. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO, e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni *(c)*, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di lire 50 miliardi per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

3. Il fondo di dotazione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, è incrementato per l'anno 1989, della somma di lire 200 miliardi, da destinare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., in conto esercizio anno 1989.

4. È comunque esclusa da parte degli enti interessati ogni destinazione, a copertura di perdite, delle somme autorizzate ai commi 1 e 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)».

(a) Il testo dell'art. 12 della legge n. 675/1977 è riportato in appendice.

(b) L'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato in appendice.

(c) Il testo del secondo comma dell'art. 1-*quinquies* del D.L. n. 481/1978 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali) è il seguente: «Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione e delle società di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso».

Art. 28.

Fondo per il credito alle imprese artigiane

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 *(a)*, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 *(b)*» e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 685/1971, è il seguente:

«Art. 37. — È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti;

c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;

d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei *plafonds* stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera *i)*, sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogno capoluogo di regione, e composti:

da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni».

(b) Il testo dell'art. 30 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) è il seguente:

«Art. 30. — Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982».

Art. 29.

Contributi alle università non statali per il 1989

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 *(a)*, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590 *(b)*, alle università non statali sottoelencate è assegnato per l'anno finanziario 1989 il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime affrontati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 *(a)*:

Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano.	5.776.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano.	29.589.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	23.538.000.000
Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma	3.363.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano.	2.464.000.000
Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo . . .	2.237.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania.	1.668.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	389.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli	976.000.000
	70.000.000.000

2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 122 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 122 *(Adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina)*. — Sino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, il cui progetto dovrà essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle università stesse, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle università predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle università non statali interessate:

a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto;

b) delle condizioni finanziarie delle università stesse;

c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle università non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultimo comma.

Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le università non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle università statali».

(b) Il testo dell'art. 4 della legge n. 590/1982 (Istituzione di nuove università) è il seguente:

«Art. 4 *(Proroga dei termini di cui all'art. 122 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382)*. — Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle università non statali di cui al primo comma dell'art. 122 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è prorogato al 31 ottobre 1983.

I contributi finanziari aggiuntivi alle università non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalità di cui all'art. 122 dello stesso decreto n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione».

Art. 30.

Norme urgenti in materia di protezione civile

1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 *(a)*, concernente gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Al fine di assicurare la continuità di tutti gli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».

2-bis. *Al fine di consentire il completamento degli interventi conseguenti agli eventi sismici degli anni 1984-1985-1986 nella Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211 (b), e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 (c), valutato in lire 15.000 milioni e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 (d), valutato in lire 25.000 milioni, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, del corrispondente importo di lire 40.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)» ed «Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione civile)».*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 15 della legge n. 48/1989 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente:

«Art. 15. — 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunità scientifica, ed il termine di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1989.

2. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo protezione civile".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(b) Il D.L. n. 114/1985 reca: «Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali».

(c) Il D.L. n. 791/1985 reca: «Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali».

(d) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 8/1987 è riportato in appendice.

Art. 30-*bis*.

Misure urgenti per la prevenzione degli incendi

1. *È concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.*

2. *Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella* Gazzetta Ufficiale, *dalle regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47 (a), e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.*

3. *I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonché con il sistema satellitare ARGO.*

4. *Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato.*

5. *Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (b), ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni (c), nonché alla legge 30 marzo 1981, n. 113 (d).*

6. *Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

7. *La spesa prevista è così ripartita:*

a) *lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;*

b) *lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;*

c) *lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992.*

8. *Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del Ministro per la protezione civile, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992.*

9. *All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi, in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria».*

10. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.*

(a) La legge n. 47/1975 reca: «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi».

(b) Il testo degli articoli da 3 a 9 del R.D. n. 2440/1923 è riportato in appendice.

(c) Il R.D. n. 827/1924 approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

(d) La legge n. 113/1981 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976».

Art. 31.

Termine di efficacia

1. Le disposizioni di cui ai capi I e II, salvo diversa indicazione, hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 730/1986 (Disposizioni in materia di calamità naturali) è il seguente:

«Art. 12. — 1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646.

3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.

4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:

Il comma 1, lettera *c)*, e il comma 3, lettera *a)*, dell'art. 18 del D.L. n. 66/1989 [per il titolo si veda la nota *(g)* all'art. 2] così recitano:

«Art. 18 *(Fondo perequativo per i comuni)*. — 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

a) - b) (omissis).

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e

compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

d) (omissis).

2. *(Omissis).*

3. Il contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 [si veda al riguardo la nota *(a)*, all'art. 2, *n.d.r.*], è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) (omissis).

4.-5. *(Omissis)*».

Il testo dell'art. 25 del medesimo D.L. n. 66/1989 (limitatamente al comma 5 e all'ultimo periodo del comma 6) è il seguente:

«Art. 25 *(Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi).* — 1.-4. *(Omissis).*

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. *(Omissis).* Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, predetotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7.-18. *(Omissis)*».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:

Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 66/1989 [per il titolo si veda la nota *(g)* all'art. 2] è il seguente:

Art. 19 *(Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285).* — 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilità del personale, è autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1° gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.

3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato.

5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata è determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate è sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3».

Il testo dell'art. 26 della legge n. 285/1977 (soprarichiamato) come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 351/1978, nel testo coordinato con la legge di conversione, è il seguente:

«Art. 26. — Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.

I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'art. 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

beni culturali ed ambientali;

patrimonio forestale; difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

prevenzione degli incendi nei boschi;

servizi antincendi;

aggiornamento del catasto;

turismo e ricettività;

ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

servizi in materia di motorizzazione civile;

servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;

carte geografiche, sismiche e delle acque;

assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale.

Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I comuni e le comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.

I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'art. 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.

La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.

I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.

I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 12:

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)*. — 1. A valere sul fondo di cui al presente art. 3, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dagli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera *a)*. A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma;

c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo erariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi;

d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere *c)*, *d)* ed *e)* con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

6. Sulla base delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 12:

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)*. — 1. A valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si intendono riferite alle sole rate di ammortamento;

b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;

c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a a L. 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986, 1987 e 1988, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *a)*, secondo e terzo periodo, *b)* e *c)*, con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

4-*bis*. All'art. 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(e)*, le parole da: «è posto a carico del bilancio dello Stato» fino a: «citata legge n. 887 del 1984» sono sostituite dalle seguenti: «è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.

6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 12:

Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

a) lire 36,6 miliardi di aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto-legge;

b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, punto 1 dello stesso decreto-legge;

c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto-legge;

d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, dello stesso decreto-legge: lire 20.271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge;

e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* dello stesso decreto-legge;

g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 12:

Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) è il seguente (per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo che segue si veda in questa appendice il riferimento alle altre note all'art. 12):

«Art. 21 (*Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane*). — 1. A valere sul fondo di cui all'art. 12, comma 1, lettera *e)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 e nell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'art. 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo, di L. 1.241 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del

decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

4. È autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

5. Il terzo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, è sostituito dal seguente:

"La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente"».

Il comma 8 dell'art. 24 del medesimo D.L. n. 66/1989 prevede che: «Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458 [recante concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio, *n.d.r.*], e per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 [si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 12, *n.d.r.*]».

Il testo dell'art. 25 del ripetuto D.L. n. 66/1989, limitatamente ai commi 1 e 8, è il seguente:

Art. 25 (*Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi*). — 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2.-7. (*Omissis*).

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9.-18. (*Omissis*)».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 12:

L'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è così formulato:

«Art. 1. — Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo art. 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 12:

Si trascrive il testo dell'intero art. 4 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):

«Art. 4. — 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.

3. Per l'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi annui.

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della

somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione.

6.-7. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, *ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.*

9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunità montane che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.

10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

12. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

12-*bis*. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento».

Con riferimento alla nota (g) all'art. 12:

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 93/1981 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna), come modificato dall'art. 21, comma 5, del D.L. n. 66 1989:

«Art. 1 *(Finanziamento delle comunità montane).* — I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella *A* allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le quote percentuali della tabella *A* sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'art. 68-*ter* dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorchè i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sesto comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è abrogato».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 12:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 458/88 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio), come modificato dall'art. 12 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato.

1-bis. *I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:*

a) *da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;*

b) *da transizioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;*

c) *da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità di risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;*

d) *da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;*

e) *da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;*

f) *da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385;*

1-ter. *Le disposizioni di cui al comma 1-bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali.*

1-quater. *Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».*

Con riferimento alla nota (a) all'art. 13:

Il testo dell'art. 22 del D.-L. n. 66/1989 è il seguente:

«Art. 22 *(Disposizioni sui mutui degli enti locali).* — 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d). prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente,

attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'art. 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario».

In merito alle disposizioni richiamate nell'articolo che precede si precisa quanto segue:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 65/1989 si veda in appendice il riferimento alla nota *(f)* all'art. 12.

— L'art. 19 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è così formulato:

«Art. 19 *(Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo).* — A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori».

— La legge n. 720/1984 reca istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

— L'art. 10, ultimo comma, della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) stabilisce: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 14-ter

Il testo dell'art. 24 del D.L. n. 66/1989, come modificato dall'art. 14-*ter* del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 24 *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio).* — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(b)*, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) (*soppressa dal presente decreto*)».

In merito alle disposizioni richiamate nell'articolo che precede si precisa quanto segue:

— L'art. 1-*bis* del D.L. n. 318/1986, aggiunto dalla legge di conversione, così recita:

«Art. 1-*bis (Controllo della gestione).* — 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale».

— L'art. 22 del D.L. n. 359/1987, nel testo coordinato con la legge di conversione, così dispone:

«Art. 22 *(Contributi e prestazioni previdenziali)*. — 1. Con effetto dal *1° gennaio 1989*, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonché le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1° gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attività di servizio.

7. Le eventuali morosità pregresse al *31 dicembre 1988* saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1° luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati».

— La legge n. 458/1988 reca concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio.

— Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 si veda in appendice il riferimento alla nota *(e)* all'art. 12.

Con riferimento alla nota (a) all'art. 15:

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 173/1988 (Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988), come modificato dall'art. 15 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali)*. — 1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilità speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.

2. Parimenti i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilità speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.

3. *Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonché di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali istituite, presso le sezioni di tesoriere provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. In ciasun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali.*

4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'art. 15 della citata legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.

5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la ripartazione delle unità immobiliari di cui all'art. 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ha luogo:

a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;

b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte fatture;

c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il 5 per cento di cui alla lettera *c)* del comma 5 è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuità degli interventi.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno finanziario.

9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o da ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, è fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione

del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalità di anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti già stipulati dall'ente appaltante in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle leggi anzidette.

11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa né determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.

12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 15:

L'art. 1 del D.L. n. 19/1981 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), nel testo di cui alla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 1. — Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonché quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché nei comuni della regione Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente primo comma, nonché ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

L'espressione «o gravemente danneggiati» contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-*bis*, 14-*quinquies*, 14-*octies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché nell'art. 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.

Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-*bis* e 14-*quinquies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'art. 14-*quinquies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve essere emanato entro il 31 maggio 1981».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 18:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) è il seguente:

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indicherà l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria)..

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 18:

Il testo dell'art. 103 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è il seguente:

«Art. 103 (*Norme finanziarie*). Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente, istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.

Il Ministro per la sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'art. 10.

In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali nell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.

Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della pesca del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediate riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 20:

Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 752, 1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma, 1,della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 21 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'art. 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale».

«Art. 6. — 1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel piano forestale nazionale, è destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 4; si applica altresì la disposizionne contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.

Con riferimento alla nota (c) all'art. 25:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 857/1976, è il seguente:

«Art. 11. — Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri e i caricamenti.

Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo né essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento.

Le modalità e criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà preventivamente sentito una commissione ministeriale formata da un rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere di detta commissione centrale dei prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possono essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà sentito la commissione

ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale sopra indicata, può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentante in conformità della presente legge.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, sentita l'apposita commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento, o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di «franchigia» che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 27.

Il testo dell'art. 12 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il consolidamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Art. 12. — Il Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente art. 3.

I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare partitamente l'entità degli oneri gravanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformità ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo art. 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui ai precedenti commi devono altresì indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.

I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonché all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di quelli già esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.

Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'art. 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e il Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo.

Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 27:

L'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 107 (*Riserva di investimenti pubblici*). — Fino al 31 dicembre 1980, è riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.

Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.

Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1: gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.

Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma l'erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro

del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.

Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo unico.

Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI S.p.a. effettua: *a)* i nuovi interventi previsti dall'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; *b)* gli interventi nella misura riservata ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.a. previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli anni 1978 e 1979 è riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera *a)* del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675.

Gli stanziamenti recati dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.

Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, in base alle disponibilità del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.

La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro Nord.

La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1, è fissata nella misura del 70 per cento.

Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 30:

Il D.L. n. 8 1987 reca: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonché a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali.

3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987».

Il D.L. n. 829/1982 (soprarichiamato) dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Il secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto prevede che con le disponibilità del Fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre, alle attività previste nel decreto-legge istitutivo del Fondo [D.L. 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, *n.d.r.*], sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza, provvede anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303 [Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, *n.d.r.*]

Con riferimento alla nota (b) all'art. 30-bis:

Il testo degli articoli 3, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 627/1972, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 3. — I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata.

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'ammninistrazione.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni.

Art. 4. — Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 5. — I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 72.000.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 36.000.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.

Il Consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai Ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere.

Il parere del Consiglio di Stato sarà dal Ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione.

Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte.

Art. 6. — Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente eseguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le lire 18.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere.

Art. 7. — Ove il contratto riguardi materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del Consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati della metà.

Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 7.200.000.

Art. 9. — Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere.

Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le lire 7.200.000, venga nel fatto a superare tale somma».

I limiti originari di somma di cui agli articoli 5, 6 e 9 sono stati così aumentati di 240 volte per effetto del D.P.R. n. 422/1972 che ha assorbito l'aumento di 60 volte disposto dalla legge n. 936/1953.

Il limite originario di somma di cui all'art. 8 è stato così aumentato prima dall'art. 7 della legge n. 469/1961 e poi dal D.P.R. n. 422/1972.

90A1918

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.P.E. - Nuova Bialetti*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):
periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 febbraio 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Officine Angelo Panelli*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:
periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Olivero Domenico*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 12 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 maggio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'11 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Cigala & Bertinetti*, dal 16 novembre 1988 *S.r.l.*, con sede in Torino, stabilimenti di San Benigno Canavese (Torino) e Torino:
periodo: dal 28 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sup Puppieni*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):
periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cavi Pirelli*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli):
periodo: dal 26 giugno 1989 al 27 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Filseta Valchisone - Gruppo cascami*, con sede in Perosa Argentina (Torino) e stabilimento di Perosa Argentina (Torino):
periodo: dal 24 luglio 1989 al 25 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987: dal 26 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Ca.Ra C'to.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):
periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Snit impianti industriali*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Invet*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 ottobre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Errebi moquettes di Bonelli Luigi & C.*, con sede in Caraglio (Cuneo) e stabilimento di Caraglio (Cuneo):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 27 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 10901 del 28 dicembre 1989

12) *S.n.c. Errebi moquettes di Bonelli Luigi & C.*, con sede in Caraglio (Cuneo) e stabilimento di Caraglio (Cuneo):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 novembre 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Stampotecnica*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dall'11 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Rivoira*, con sede in Torino e unità nazionali:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Tecno-Press*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Tecno-Press*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 12 marzo 1989 all'11 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Tecno-Press*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 12 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. F.A.A.B. - Fabbrica accessori auto bolognese*, con sede in Budrio (Bologna) e stabilimento di Budrio (Bologna):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 18 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 marzo 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Pontex*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 dicembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Tr.E.Al.T.*, con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna) e stabilimento di San Benedetto Val di Sambro (Bologna):

periodo: dal 30 aprile 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Tr.E.Al.T.*, con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna) e stabilimento di San Benedetto Val di Sambro (Bologna):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Acma*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Semlori*, con sede in Parma e stabilimento di Parma:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Isvema*, con sede in Bionde di Salizzole (Verona) e stabilimento di Bionde di Salizzole (Verona):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989: dal 29 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Tessitura Sasatex*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimenti di Biassono (Milano), Canonica di Macherio (Milano) e Sarego (Vicenza):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Tessitura Sasatex*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimenti di Biassono (Milano), Canonica di Macherio (Milano) e Sarego (Vicenza):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Tessitura Sasatex*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimenti di Biassono (Milano), Canonica di Macherio (Milano) e Sarego (Vicenza):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Torpado*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

6) *S.p.a. Rossifloor*, con sede in Marano Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Marano Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Manifattura Valcismon*, con sede in Fonzaso (Belluno) e stabilimento di Fonzaso (Belluno):

periodo: dal 20 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. S.I.R.Z.*, con sede in Carrara S. Giorgio (Padova) e stabilimento di Carrara S. Giorgio (Padova):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Gestione industria salumificio F.lli Doretti*, con sede in Firenze e stabilimento di Massa e Cozzile (Pistoia):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 giugno 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Confezioni Little*, con sede in Acquaviva di Montepulciano (Siena) e stabilimento di Acquaviva di Montepulciano (Siena):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 ottobre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 27 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Confezioni Little*, con sede in Acquaviva di Montepulciano (Siena) e stabilimento di Acquaviva di Montepulciano (Siena):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 ottobre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 27 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Calzaturificio Fratelli Soldini*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Capolona (Arezzo):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Calzaturificio Gimal*, con sede in Montaione (Firenze) e stabilimenti di Montaione (Firenze) e Palaia (Pisa):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

6) *S.p.a. Intercantieri*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 maggio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Intercantieri*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 7 maggio 1990 all'8 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 maggio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *Calzaturificio Sinibaldo Biagini*, con sede in Casalguidi (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi (Pistoia):

periodo: dal 17 aprile 1988 al 17 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 aprile 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 22 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *Calzaturificio Sinibaldo Biagini*, con sede in Casalguidi (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi (Pistoia):

periodo: dal 18 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 aprile 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 22 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Alex Val Claude*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Calzaturificio Golden Gate*, con sede in Massarosa, loc. Montramito (Lucca) e stabilimento di Massarosa, località Montramito (Lucca):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *Soc. Fiat Geotech - Divisione trattori e macchine agricole*, con sede in Modena, limitatamente agli stabilimenti di Breganze (Vicenza) e Tresigallo (Forlì):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Manifatture 7 Bell*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Brooklin*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar di Sassari, di cui alla delibera CIPI del 18 settembre 1987, è prolungata al 28 febbraio 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres ed unità in Porto Torres, Assemini ed Ottana, di cui alla delibera CIPI del 18 febbraio 1982, è prolungata al 28 febbraio 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 in favore di diciassette lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezione Urania di Bresso (Milano), occupati presso lo stabilimento di Bresso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 ottobre 1989 al 31 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 in favore di un massimo di quindici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comoni, con sede in Monza (Milano), occupati presso lo stabilimento di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° giugno 1987 al 28 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 in favore di un massimo di dieci lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comoni-Comtex, con sede in Monza (Milano), occupati presso lo stabilimento di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 dicembre 1987 al 28 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 in favore di sedici dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara (già Officine Riboli), occupati presso lo stabilimento di Tocco da Casauria (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10,30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 19 giugno 1989 al 19 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 2 gennaio 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

2) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale n. 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 2 gennaio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

3) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga da quarantotto mesi al 1° gennaio 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opera di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 18 aprile 1988 od entro sette mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

5) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opera di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 18 aprile 1988 od entro sette mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

6) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 31 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1990 in favore di novantuno operai dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede legale in San Gregorio (Reggio Calabria), occupati presso lo stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1990 in favore di cento dipendenti dalla S.r.l. O.M.P., occupati nell'unità operativa presso lo stabilimento Alfa Lancia di Pomigliano d'Arco (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989.

90A1950

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 maggio 1990, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1990:

1) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 86 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 500.000
» 765 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 812.800.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 237 titoli di L. 100.000
» 314 titoli di » 500.000
» 2.122 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.302.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 664 titoli di L. 100.000
» 976 titoli di » 500.000
» 3.466 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.020.400.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 221 titoli di L. 100.000
» 490 titoli di » 500.000
» 741 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.008.100.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.092 titoli di L. 100.000
» 1.535 titoli di » 500.000
» 4.914 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.790.700.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 369 titoli di L. 100.000
» 415 titoli di » 500.000
» 1.547 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.791.400.000.

2) 8% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 53 titoli di L. 100.000
» 157 titoli di » 500.000
» 8.938 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.021.800.000.

3) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione II - 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 11 titoli di » 500.000
» 6.509 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.515.700.000.

4) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 30 titoli di L. 100.000
» 40 titoli di » 500.000
» 2.215 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.238.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 135 titoli di » 500.000
» 2.327 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.395.600.000:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 500.000
» 342 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 351.000.000.

5) 8% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 207 titoli di » 500.000
» 1.102 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.206.900.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 143 titoli di » 500.000
» 883 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 954.700.000.

6) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 96 titoli di L. 100.000
» 316 titoli di » 500.000
» 6.355 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.522.600.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 349 titoli di L. 100.000
» 766 titoli di » 500.000
» 1.696 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.113.900.000.

7) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 1.393 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.414.700.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 340 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 349.400.000.

8) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

Estrazione a sorte di:

n. 64 titoli di L. 100.000
» 195 titoli di » 500.000
» 1.368 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.471.900.000;

Emissione S:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 500.000
» 469 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 493.500.000;

Emissione T:

Estrazione a sorte di:

n. 157 titoli di L. 1.000.000
» 38 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 347.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 383 titoli di L. 1.000.000
» 77 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 768.000.000.

9) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 1.685 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.685.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 39 titoli di L. 100.000
» 107 titoli di » 500.000
» 1.222 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.279.400.000;

Emissione II 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 387 titoli di » 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 437.200.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 500.000
» 2.228 titoli di » 1.000.000
» 286 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.666.500.000;

Emissione II 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 56 titoli di L. 500.000
» 3.351 titoli di » 1.000.000
» 156 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.159.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 1.824 titoli di L. 1.000.000
» 288 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.264.000.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 264 titoli di » 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 299.400.000.

11) 13% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 400 titoli di L. 1.000.000
» 240 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.600.000.000.

12) 13% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione II 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 273 titoli di L. 1.000.000
» 40 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 473.000.000;

Emissione III 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 558 titoli di L. 1.000.000
» 1.154 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.328.000.000.

13) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 673 titoli di L. 1.000.000
» 439 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.868.000.000.

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 50.000.000.

Totale generale L. 78.000.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

90A1951

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Diciassettesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del 22 maggio 1990 avranno inizio, in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciassettesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate 77 cartelle di serie A per capitale nominale complessivo di L. 77.000.000.000 e n. 158 titoli di serie B per il capitale nominale complessivo di L. 20.047.000.000, così ripartito:

n.	32 titoli cinquecentupli	capitale nominale	L.	16.000.000.000
n.	23 titoli centupli	capitale nominale	»	2.300.000.000
n.	27 titoli cinquantupli	capitale nominale	»	1.350.000.000
n.	25 titoli decupli	capitale nominale	»	250.000.000
n.	24 titoli quintupli	capitale nominale	»	120.000.000
n.	27 titoli unitari	capitale nominale	»	27.000.000
n.	158	Totale . . .		20.047.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1952

Sedicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del giorno 21 maggio 1990 avranno inizio, in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla sedicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate 18 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per un valore complessivo di L. 18.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 21 maggio 1990 avranno inizio, in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla sedicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate 22 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per un valore complessivo di L. 22.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1953-90A1954

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 3 aprile 1990, n. 1.13/2-344, il cognome originario del sig. Albo Belletich, nato ad Albona d'Istria, l'11 aprile 1948, residente a San Dorligo della Valle, Mattonaia n. 502, è ridotto, in seguito ad istanza presentata l'8 febbraio 1990, nella forma italiana di «Belletti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Uguale riduzione viene effettuata per il cognome assunto dalla moglie Elda Zigante, nata a Pola il 17 gennaio 1955 e per i figli Luca, nato a Trieste, l'11 marzo 1976 ed Elisa, nata a Trieste, il 12 settembre 1983.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

90A1955

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***